



Consiglio Regionale della Campania

IX LEGISLATURA

UFFICIO DI PRESIDENZA

SEDUTA DEL 24 GIUGNO 2014

Delibera n. 329

OGGETTO: Approvazione del Disciplinare di autoregolamentazione delle modalità di determinazione e di comunicazione delle quote di cui al comma 3 della legge regionale 20 del 2002

L'anno duemilaquattordici, il giorno 24 del mese di giugno, alle ore 11,00 nella sala riunioni della propria sede al Centro Direzionale di Napoli, isola F13, si è riunito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, così costituito:

PIETRO	FOGLIA	Presidente
BIAGIO	IACOLARE	Vice Presidente
ANTONIO	VALIANTE	Vice Presidente
FRANCESCO VINCENZO	NAPPI	Consigliere Questore
NICOLA	MARRAZZO	Consigliere Questore
BIANCA	D'ANGELO	Consigliere Segretario
GENNARO	MUCCIOLO	Consigliere Segretario

Sono assenti: Cons. Marazzo – Cons. Mucciolo – Cons. Valiante

Presiede: Pietro Foglia

Assiste il Dirigente: Capo Dipartimento Segreteria Legislativa Dott. D'Orta
Capo Dipartimento Segreteria Amministrativa Dott. Capalbo

RELATORE: Capo Dipartimento Segreteria Amministrativa Dott. Capalbo

Premesso

- Che con legge regionale del 3 settembre 2002 n° 20 sono state apportate modifiche ed integrazioni in materia di personale alle L.R. 16 maggio 2001 n° 7 e L.R. 11 agosto 2001 n° 10;
- che, in particolare, la citata L.R. 03/09/2002 n° 20 all'art. 2 secondo capoverso ha previsto l'istituzione di un fondo per il personale comandato o distaccato in servizio presso le strutture di cui agli art. 9 e 14 della L.R. 15/89 al fine di incrementare l'attività istituzionale nonché per l'assistenza agli organi collegiali da attribuirsi con le stesse quantità e modalità di erogazione del salario accessorio previsto dai Contratti Collettivi Decentrati Integrativi del personale di ruolo di questo Consiglio regionale;
- che tale fondo di cui al comma 2 dell'art. 2 della L.R. 20/2002 viene ripartito alle varie strutture di cui all' art. 11 comma 1 bis del nuovo Ordinamento del Consiglio regionale in base alla consistenza numerica del personale comandato o distaccato rispettivamente assegnato;
- che tale fondo di cui al comma 2 dell'art. 2 della L.R. 20/2002 viene erogato secondo le modalità previste dal comma 3 che attribuisce ai responsabili degli Uffici di diretta collaborazione e di supporto agli organi politici la facoltà di assegnazione delle singole quote spettanti ai dipendenti in servizio presso ciascuno di esso;

Considerato

- che appare opportuno e necessario regolamentare le modalità di erogazione delle risorse di cui alla lettera b secondo comma dell'art. 2 L.R. 20/2002 ed in particolare la previsione normativa (comma 3 art. 2 L.R. 20/2002) che affida ai responsabili degli Uffici di diretta collaborazione e supporto agli organi politici l'attribuzione delle singole quote;

Ritenuto

- di regolamentare il riparto del fondo di cui all'art. 2) lettera b) della L.R. 20/2002 e le modalità di assegnazione delle singole quote di cui al comma 3 dell'art.2 della L.R.20/2002 mediante l'emanazione di un disciplinare di autoregolamentazione che si allega al presente atto deliberativo formandone parte integrale e sostanziale dello stesso;

Visto

- lo Statuto della Regione Campania;
- la L.R. 16 maggio 2001 n°7;
- la L.R. 11 agosto 2001 n° 10;
- la L.R. 3 settembre 2002 n° 20;


DELIBERA

- Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate.
 1. di regolamentare le modalità di erogazione del fondo di cui al comma 2 lettera b dell'art. 2 della L.R. 20/2002;
 2. di regolamentare le modalità di assegnazione delle quote di cui al comma 3 dell'art. 2 della L.R. 20/2002;
 3. di approvare, come approva, il "disciplinare di autoregolamentazione delle modalità di determinazione e di comunicazione delle quote di cui al comma 3 art. 2 della Legge Regionale del 3 settembre 2002 n° 20" allegato al presente atto deliberativo formandone parte integrale e sostanziale dello stesso.
- di disporre la pubblicazione nel BURC e sul sito web del presente deliberato e di dare incarico ai Dirigenti di competenza per la sua esecuzione.


IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



VISTO: PER LA LEGITTIMITÀ
Il Capo Dipartimento Segreteria Amministrativa e Personale
prof. FRANCESCO CAPALBO



Disciplinare di autoregolamentazione delle modalità di determinazione e di comunicazione delle quote di cui al art 2 comma 3 della legge regionale 20 del 2002

Premessa

Il punto 2. dell'art. 2 della legge n. 20 del 3 settembre 2002 prevede l'istituzione di un fondo per il personale in servizio presso le strutture di cui agli articoli 9 e 14 della L.R. 15/89 (articoli recepiti alla lettera 1bis dell'art. 11 del Nuovo ordinamento del Consiglio Regionale), per due finalità distinte:

- a) risorse per il trattamento economico accessorio da attribuire con le stesse quantità e modalità di erogazione del salario accessorio previsto dai Contratti Collettivi Decentrati Integrativi del personale di ruolo del Consiglio regionale;
- b) risorse per l'incremento dell'attività istituzionale e per l'assistenza agli organi, integrative a quelle previste dalla lettera a.

Con il presente Disciplinare si intende regolamentare la modalità di erogazione delle risorse di cui alla lettera b) ed in particolare la previsione normativa (comma 3 dell'art. 2 della L.R. 20/02) che affida ai responsabili delle strutture di cui al primo capoverso l'attribuzione delle singole quote spettanti al personale in servizio presso ciascuna di esse ai fini della corresponsione della liquidazione spettante e la contestuale comunicazione al settore competente.

Il riparto del fondo di cui al comma 2 lettera b) dell'art. 2 della L.R. 20/02 e la modalità di assegnazione delle singole quote di cui al comma 3 dell'art. 2 della L.R. 20/02 sono così disciplinati:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente disciplinare regola le modalità di esercizio del potere che il comma 3 dell'articolo 2 della legge 20/2002 riconosce ai responsabili delle strutture per l'attribuzione delle risorse di cui alla lettera b) - comma 2 - dell'art. 2 della L.R. 20/2002 e ss.mm. e ii.

Art. 2

Destinatari delle risorse ed obblighi consequenziali

1. Sono destinatari delle risorse di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 2 della L.R. 20/2002 le unità di personale di ruolo, distaccato o comandato in servizio a tempo pieno presso gli Uffici di Diretta Collaborazione di cui alla lettera 1 bis dell'art. 11 del Nuovo Ordinamento del Consiglio Regionale, di seguito denominate "strutture".

2. Ogni struttura, sia pure con modalità e forme differenti, assiste gli organi istituzionali e, pertanto, qualsivoglia incremento della attività di questi ultimi si riflette sul lavoro svolto da ogni unità di personale in servizio in regime di tempo pieno.
3. Al fine di garantire l'assistenza di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 2 della L.R. 20/2002 ed in virtù della particolare tipologia di attività svolta dagli organi istituzionali del Consiglio, il personale in servizio presso tali strutture si impegna:
 - a) ad assicurare la reperibilità per lo svolgimento di attività non programmate ricadenti al di fuori dell'orario di servizio, compreso i giorni festivi, prefestivi e negli orari notturni. I responsabili di dette strutture possono, per particolari esigenze, disporre appositi ordini di servizio da redigersi secondo il principio di coinvolgere il più ampio numero di unità possibili;
 - b) a svolgere almeno 5 ore mensili oltre l'orario di servizio. **L'effettuazione di tali ore minime è obbligatorio per la fruizione delle risorse di cui al presente disciplinare.** Al fine del computo di tali ore, sono ritenute valide, quelle effettuate per compiti di istituto in servizio esterno preventivamente autorizzato dal responsabile della struttura ed attestato dallo stesso previa autocertificazione del personale autorizzato. Tutte le certificazioni e attestazioni sono custodite presso la struttura a cura del responsabile della stessa;
4. Il dipendente che, per motivi personali, non possa o non intenda assolvere agli obblighi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma comunica la propria indisponibilità al responsabile della struttura. In tal caso la unità di personale, dalla data della sua dichiarazione, non verrà più compresa tra i destinatari delle risorse del fondo di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 2 della L.R. 20/2002.

Art. 3

Modalità per la quantificazione delle quote da attribuire a ciascun beneficiario

1. Il responsabile della struttura, ovvero rispettivamente il Responsabile della Segreteria per gli *Uffici di diretta collaborazione e supporto* di cui alla lettera a) del comma 1 bis dell'art. 11 del Regolamento recante il Nuovo Ordinamento del Consiglio Regionale ed i Coordinatori Amministrativi per quelli di cui alla lettera c) del medesimo comma 1bis, attribuisce le singole quote spettanti al personale in servizio presso la propria struttura tenendo conto dei seguenti parametri:
 - a) le attività svolte ai sensi della lettera a) del punto 3 dell'art. 2;
 - b) particolari aggravii di carichi di lavoro sostenuti dal dipendente per garantire la necessaria assistenza agli organi istituzionali generata a incremento della attività di questi ultimi;
 - c) il numero di ore di attività svolte oltre quello minimo previsto dalla lettera b) del punto 3 dell'art. 2, tenendo conto prioritariamente di quelle svolte presso la sede istituzionale del Consiglio Regionale;
2. Il Responsabile della Struttura comunica mensilmente all'Unità Dirigenziale Gestione del Personale le quote attribuite ai sensi del precedente comma.

3. La quota lorda attribuita al singolo dipendente non potrà essere superiore a due volte e mezzo quella assegnata procapite alla struttura.
4. Spetta al Responsabile della struttura verificare l'effettivo svolgimento delle ore aggiuntive previste dal presente disciplinare .

Art. 4

Entrata in vigore

1. il presente disciplinare entra in vigore a far data dalla sua approvazione all'Ufficio di Presidenza.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end, located in the bottom right corner of the page.